

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 4/2023/EL depositata in data 24/05/2023.

ESITO: ricorso del Comune di Vibo Valentia respinto e rigettata la domanda di omologazione del PRFP.

RICORSO: avverso la deliberazione n. 132/2021/PRSP, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria, con la quale è stata denegata l'omologazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), nonché avverso la connessa deliberazione istruttoria n. 172/2020/PRSP, con la quale sono stati compiuti accertamenti preliminari e non definitivi, a scopo istruttorio.

RICORRENTE:

Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procura generale presso la Corte dei conti, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia.

QUESTIONE RISOLTA: il comune ricorrente non può accedere alla proroga del termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 43 del D.L. n. 50/2022, in quanto l'ente, al momento della stipula dell'accordo, era già decaduto dalla modifica del PRFP, i cui saldi e obiettivi si sono *medio tempore* stabilizzati, atteso, inoltre, che la stipulazione dell'accordo, previsto dall'art. 43, non rimuove il PRFP originario, ma ne rafforza gli effetti sul ciclo di bilancio con l'obbligo di misure aggiuntive e supplementari, come disposto dalla L. n. 234/2021, con conseguente ulteriore rigetto della domanda di omologazione del PRFP, successivamente approvato dallo stesso ente, in quanto affetto da radicale nullità, ex art. 21-*septies* della L. n. 241/1990, per essere stato adottato in carenza di potere, in astratto ed in concreto.

Riferimenti normativi: **Cost.:** art. 11, c. 1; art. 77; art. 81; art. 97; art. 100; art. 103; art. 117, c. 2, lett. m); art. 119; art. 120; **c.c.:** art. 11 preleggi.; **c.g.c.:** art. 11, c. 6, lett. a); art. 102, c. 4, lett. d); art. 128, c. 3; **D.L. n. 50/2022:** art. 43, c. 5-*bis*; **D.L. n. 198/2022, conv. in L. n. 14/2023:** art. 3; **L. n. 234/2021 (L. di bilancio 2022):** art. 1, c. 992-994; **D.L. n. 113/2016:** art. 14; **L. n. 243/2012:** art. 20; **L. cost. n. 1/2012:** art. 5, c. 1, lett. a) e g); **D.Lgs. n. 149/2011:** art. 6, c. 2; **D.Lgs. n. 118/2011:** art. 3, c. 8; art. 39, c. 2 e 3; postulato n. 8 All. 1; **Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010):** § 20.132, all. A; **D.Lgs. n. 231/2002; L. cost. n. 3/2001; D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):** art. 141 e ss.; art. 148-*bis*; art. 162, c. 1; art. 164, c. 2; art. 175; art. 188; art. 193; art. 194; art. 243-*bis*, c. 1, 2, 5 e 6, lett. a); art. 243-*quarter*, c. 3 e 7; art. 244; art. 246; artt. 254-258; art. 259; art. 264; art. 265, c. 1; art. 268; art. 268-*bis*; **D.Lgs. n. 504/1992:** art. 37, c.3, lett. h); **L. n. 87/1953:** art. 23; **R.D. n. 827/1924:** art. 150.

Decisioni conformi: cfr. **C.d.c., SS.RR.,** sent. n. 2/2023/EL; sent. n. 24/2022/EL; sent. n. 20/2022/EL; sent. n. 14/2022/EL; sent. n. 6/2022/EL; sent. n. 5/2022/EL; sent. n. 21/2021/EL; sent. n. 20/2021/DELC; sent. n. 10/2021/EL; sent. n. 9/2021/EL; ord. n. 9/2021/RIS; ord. n. 8/2021/RIS; ord. n. 7/2021/RIS; ord. n. 6/2021/RIS; ord. n. 5/2021/RIS; ord. n. 1/2021/RIS; sent. n. 32/2020/EL; sent. n. 32/2018/EL; sent. n. 17/2018/EL; sent. n. 6/2028/EL; sent. n. 64/2015/EL; **SEZ. AUT.,** del. n.

5/2018/SEZAUT; del. n. 36/2016/SEZAUT; del. n. 4/2015/SEZAUT; del. n. 22/2013/QMIG; del. n. 11/2013/INPR; **Corte cost.**, sent. n. 89/2023; sent. n. 219/2022; sent. n. 240/2020; sent. n. 184/2020; sent. n. 18/2019; sent. n. 274/2017; sent. n. 6/2017; sent. n. 279/2016; sent. n. 107/2016; sent. n. 103/2013; ord. n. 277/2010; ord. n. 454/2006; sent. n. 397/1994; sent. n. 155/1990; **Corte EDU**: sent. 24 settembre 2013, De Luca vs Italia; sent. 24 settembre 2013, Pennino vs Italia; **Cass.**, Sez. III, ord. n. 32654/2021; Sez. II, sent. n. 29321/2021; Sez. II, sent. n. 21258/2020; Sez. IV, sent. n. 18834/2017; Sez. I, sent. n. 2533/2016; Sez. IV, sent. n. 23862/2015; Sez. VI, ord. n. 6689/2012; Sez. II, sent. n. 18510/2004.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Rigettando il ricorso del comune ricorrente, nonché la domanda di omologazione del PRFP, <<attesa l'originaria insussistenza dei presupposti di cui all'art. 243-bis e ss. TUEL e la sussistenza di quelli di cui agli art. 268 e 268-bis co. 1-bis TUEL>>, le Sezioni riunite hanno, *in primis*, ribadito le risultanze emesse nella sentenza n. 2/2023, resa sul medesimo giudizio, affermando che <<con la stessa sentenza, questo Giudice ha accertato la decadenza dell'ente dal potere di rimodulare o riformulare il Piano, atteso che «il comune non può accedere alla proroga del termine di centoventi giorni di cui all'art. 43 co. 5-bis del d.l. n. 50/2022, in quanto l'ente, al momento della stipula dell'accordo, era già decaduto dalla facoltà di modifica del PRFP, i cui saldi e obiettivi si sono medio tempore stabilizzati»>>, per cui <<è evidente che la sentenza n. 2/2023, pur non avendo definito l'intero giudizio, ha deciso alcune questioni preliminari ai sensi dell'art. 102, co. 4, lett d) c.g.c., in particolare, ha accertato la sopravvenuta irretrattabilità dei saldi nel caso concreto. È quindi palese, come sottolinea la Procura generale, che il provvedimento emesso ha natura decisoria, statuendo su una parte essenziale del *thema decidendum*. Tale pronuncia, pertanto, ha generato un giudicato interno al processo>>, osservando, vieppiù, che <<l'accordo "non rimuove il PRFP originario, ma ove questo sia esistente ne rafforza gli effetti sul ciclo di bilancio con l'obbligo di misure aggiuntive e supplementari, ai sensi della l. n. 234/2021. Tali misure supplementari consistono in manovre su entrate e spese che hanno, come corrispettivo, risorse aggiuntive che lo Stato può erogare in modo condizionato alla corretta esecuzione dell'accordo" e che "la stipulazione dell'accordo non può sostituire né far decadere il contenuto del PRFP, che rimane esecutivo e continua a vincolare il ciclo di bilancio in corso. Inoltre, la conclusione del patto previsto dall'art. 43 del d.l. n. 50/2022 produce effetti che permangono anche in caso di sbocco nella procedura di dissesto (nella specie «l'impegno ad attivare le misure previste dalle lettere a), b) c), f2), ed i) dell'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021», cfr. accordo depositato)»>>. In *secundis*, il Collegio decidente ha rilevato, in ordine al rigetto della domanda di omologazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che <<In definitiva, il Piano ... contiene elementi di squilibrio che non sono ripianabili con la procedura di cui all'art. 243-bis e ss. TUEL, che avrebbero dovuto essere fronteggiate *ab initio* con le procedure di cui all'art. 256, co. 12 TUEL e successivamente con quelle di cui all'art. 268-bis, co. 1-bis TUEL. Nel corso di un dissesto, infatti, il PRFP può essere adottato solo per implementare la massa attiva a disposizione dell'OSL, a supporto del ripiano dello squilibrio oggetto del dissesto. Esso, per contro, non può ripianare nuovi disavanzi del bilancio *in bonis* (art. 268 TUEL) o surrogare la procedura di dissesto (SS.RR. sent. n. 20/2022). Diversamente opinando, la procedura di riequilibrio pluriennale diventerebbe uno strumento per "revocare" quella di dissesto (art. 246 TUEL), reinternalizzando nel bilancio *in bonis* uno squilibrio che si è già ritenuto in grado di pregiudicare la continuità nel ciclo finanziari>>, di conseguenza <<la domanda di omologazione deve essere rigettata, senza però produrre ... il riavvio automatico del dissesto. Infatti, la riscontrata invalidità del PRFP preclude gli effetti che la legge riconduce ordinariamente al giudizio di proporzionalità sul suo contenuto (art. 243-quater, co. 7 TUEL)>>.

ABSTRACT

Nel respingere il ricorso e la domanda di omologazione del PRFP, le Sezioni riunite ripercorrono i passaggi chiave della sentenza-ordinanza n. 2/2023, resa sul medesimo giudizio, premettendo come l'accordo ex art. 43 del d.l. n. 50/2022, depositato dall'ente locale ricorrente, non ha sospeso né privato di effetto il piano di riequilibrio sottoposto al vaglio del Supremo Consesso di contabilità e che tale legge non prevede tra le misure adottabili la riformulazione del PRFP preesistente, restando intatti tutti i poteri di accertamento della Corte dei conti sia in sede di "dissesto guidato" (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011) sia in sede di giudizio sui piani di riequilibrio (art. 243-*quater*, comma 7, TUEL, il quale, come è noto, rinvia all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011), implicando ciò, parallelamente, la permanenza degli effetti giuridici del PRFP che sono oggetto di tali controlli. In particolare, secondo il Collegio giudicante, <<*il PRFP è stato adottato sulla base di un presupposto (l'obiettivo di riequilibrio) doppiamente illegittimo, peraltro quantificato in modo inadeguato: da un lato, perché assorbe una parte del disavanzo del dissesto che avrebbe dovuto rimanere esterno al bilancio in bonis, salva l'attivazione del PRFP ai sensi dell'art. 256, co. 12 TUEL; dall'altra, perché ne contabilizza uno "nuovo", in violazione dell'art. 268 TUEL*>>, in tal modo <<*si sono replicate, senza soluzione di continuità col passato, le condizioni di cui agli artt. 244 e 243-bis TUEL. Un disavanzo, cioè, incompatibile con la prosecuzione della gestione ordinaria, con il PRFP approvato e con la chiusura del dissesto, in palese violazione degli artt. 268 e 268-bis, co. 1-bis, TUEL*>>.

Ciò ha comportato, per il Supremo Consesso contabile, la dichiarazione di inammissibilità del piano di riequilibrio pluriennale, <<*in quanto esso ha aggirato i vincoli legali per la sua adozione, sia soggettivi (autorizzazione ministeriale) che oggettivi (possibilità di adottare il PRFP solo per il soccorso al bilancio dissestato e non per nuovo squilibrio del bilancio in bonis, art. 256, co. 12 e art. 268 TUEL). Per l'effetto, il successivo piano approvato risulta affetto da radicale nullità (art. 21-septies l. n. 241/1990), poiché ... risulta adottato in carenza di potere, in astratto ed in concreto*>>. Pertanto, la nuova normativa sopravvenuta non si applica anche ai giudizi in corso, non potendo travolgere la formazione del giudicato interno al processo.